

PATENTE A PUNTI NEL SETTORE EDILE

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto a decorrere dal **1° ottobre 2024**, il nuovo **“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”**.

In particolare, la Legge prevede che, a far data dal **1° ottobre 2024**, per svolgere **LAVORI EDILI IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI** scatterà l'obbligo di detenere la c.d. **“patente a punti”** per imprese e **lavoratori autonomi**.

Sono **esclusi** da tale obbligo:

- coloro che effettuano **mere forniture di beni o prestazioni di natura intellettuale**;
- le **imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III.

La **“patente a punti”** verrà rilasciata, in **formato digitale, dall'INL** e costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri un vero e proprio titolo abilitante.

Il rilascio della patente è subordinato al **possesso** dei seguenti **requisiti**:

- **iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura**;
- **adempimento**, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi** in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- possesso del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** in corso di validità;
- possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**;
- possesso del **Documento di regolarità Fiscale (DURF)**;
- avvenuta **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**.

Il **possesso** dei suddetti **requisiti** avviene mediante **autocertificazione** del richiedente.

La patente ha una **dotazione iniziale di 30 crediti** e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui consegue l'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. È **consentito** a imprese e lavoratori autonomi di **operare** nei cantieri purché i punti siano pari o superiore a **15**.

Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi **di operare nei cantieri, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.**

Verrà demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro, la definizione dei criteri per l'attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché per le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Le casistiche sulla **decurtazione dei crediti della patente** vengono riportate di seguito in ordine di gravità.

FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa.	20
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa che comporti un' assoluta inabilità permanente al lavoro.	15
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa	10
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.	8
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi.	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa dal quale derivi un' inabilità temporanea assoluta che importi l' astensione dal lavoro per più di 60 giorni.	5
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; • omessa elaborazione piano operativo di sicurezza; • omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; • mancanza di protezioni verso il vuoto; 	

<ul style="list-style-type: none"> ● omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi; ● omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche; ● omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate; ● omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi; ● provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ● Omessa formazione e addestramento; ● omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto; ● mancata installazione di armature di sostegno; ● lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; ● presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; ● mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); ● omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; ● omessa valutazione del rischio di annegamento; ● omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; ● provvedimento sanzionatorio disposto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati sino a trenta giorni di effettivo lavoro. 	2

<ul style="list-style-type: none"> • Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto; • omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o omessi sospetti di inquinamento; • provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; • provvedimenti sanzionatori previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. 	<p>1</p>
--	-----------------

I **crediti sono suscettibili di decurtazione solo dopo che siano stati adottati provvedimenti sanzionatori definitivi**. Lo **svolgimento di attività in cantieri** da parte di un'impresa o lavoratore autonomo **sprovvisto di "patente a punti"** o con una **patente con punteggio inferiore a 15 crediti** comporta:

- il **pagamento di una sanzione amministrativa** pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché
- l'**esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici** per un periodo di **sei mesi**.

Ogni committente o il responsabile dei lavori avrà l'obbligo di **verifica del possesso**:

- della **"patente a punti"** nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;
- dell'**attestazione di qualificazione SOA** per le imprese che non sono tenute al possesso della patente.

In caso di mancata verifica viene prevista una **sanzione pecuniaria** da 711,92 a 2.562,91 euro.

VISTA LA SCADEZA IMMINENTE, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO REFERENTE PER LA SICUREZZA E VALUTARE SE E QUALI PROVVEDIMENTI ADOTTARE. IL TUTTO PER EVITARE DI VEDERE BLOCCATA L'ATTIVITA'.